

Publicato il 24/09/2020

N. 05994/2020 REG.PROV.CAU.
N. 07302/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del bando DDG n. 1177 del 24 luglio 2020, art. 7, nella parte in cui dispone che "In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai

candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- già titolari di un contratto di formazione medica;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate”.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso.

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al concorso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica, alla luce dei precedenti della Sezione (TAR Lazio, Sez. III, 14 settembre 2020, nn. 5889, 5890 e 5891) con i quali, in fattispecie identiche a quella in esame, è stato stabilito di accogliere la domanda di misure cautelari al fine di consentire ai ricorrenti di presentare la domanda di partecipazione munita dei titoli;

Considerato che sussistono, inoltre, gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile, avuto riguardo alla tempistica in cui è articolato il procedimento;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche sopra specificata, al fine di consentire la partecipazione alla procedura dei ricorrenti, con riserva, con il punteggio di cui ai titoli posseduti.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 ottobre 2020, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 settembre 2020.

**Il Presidente
Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO